



Introduzione alle Linee Guida

per la Facilitazione e
Regolamentazione Domestica delle
Operazioni Internazionali di Soccorso e
di Assistenza Riabilitativa Iniziale



Croce Rossa Italiana



International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies

strategy2020

Questa strategia dà voce alla determinazione complessiva della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di far progressi nell'affrontare le grandi sfide a cui l'umanità farà fronte nel prossimo decennio. Informato dalle necessità e vulnerabilità delle differenti comunità dove lavoriamo così come dai diritti e libertà fondamentali di ogni individuo, questa strategia cerca di beneficiare tutti coloro che guardano alla Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per aiutare a costruire un mondo più umano, dignitoso e pacifico.

Nel corso dei prossimi venti anni, lo sforzo collettivo della IFRC sarà concentrato sul raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Obiettivo 1: Salvare vite, proteggere i mezzi di sostentamento e facilitare il recupero a seguito di disastri e crisi.

Obiettivo 2: Promuovere uno stile di vita sano e sicuro.

Obiettivo 3: Promuovere l'inclusione sociale e una cultura della non violenza e della pace.

Azione Facilitatrice 1: Costruire forti Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Azione Facilitatrice 2: Avvalerci della diplomazia umanitaria per prevenire e ridurre la vulnerabilità in un mondo globalizzato.

Azione Facilitatrice 3: Essere una Federazione Internazionale che funziona efficacemente

Il Programma IDRL

Il Programma *International Disaster Response Law, Rules and Principles* (IDRL) della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa mira a ridurre la vulnerabilità umana promuovendo la preparazione legale ai disastri attraverso *advocacy*, assistenza tecnica, formazione e ricerca.

2008

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

P.O. Box 372
CH-1211 Geneva 19
Switzerland
Telephone: +41 22 730 4222
Telefax: +41 22 733 0395
E-mail: idrl@ifrc.org
Web site: <http://www.ifrc.org/idrl>

2010

Croce Rossa Italiana

Via Toscana n.12
00187 Roma - Italy
Telephone: +39 06 47 591
Web site: <http://www.cri.it>

Traduzione in italiano del documento originale e adattamento a cura di Fabio Torretta, Milena Cisilino e dell'Ufficio Diffusione D.I.U. della C.R.I.



Prefazione

Quando una richiesta di aiuto viene lanciata in seguito ad un disastro maggiore, l'attenzione del mondo giustamente concentrata sulle necessità umanitarie delle persone colpite e sullo sforzo nel rendere loro cibo, medicine e altri beni prioritari disponibili rapidamente. L'aspetto regolamentare di tali operazioni raramente vengono alla ribalta, anche se possono essere fondamentali per il loro successo.

P I governi dovrebbero essere meglio preparati ad affrontare problemi di regolamentazione per l'assistenza internazionale che ricevono. Nel novembre 2007, la 30° Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha fornito loro un notevole impulso in questa direzione, adottando all'unanimità le Linee guida per la facilitazione e la regolamentazione domestica delle operazioni internazionali di soccorso e di prima assistenza riabilitativa iniziale.

Se pienamente attuate, tali Linee guida possono notevolmente migliorare l'efficienza e la qualità delle operazioni di soccorso ed aiutare a chiarire i ruoli e le responsabilità dei vari attori coinvolti. Coerentemente con gli impegni assunti alla Conferenza Internazionale, i governi devono ora fare un uso attivo delle Linee guida esaminando e rafforzando i sistemi di regolamentazione prima del prossimo disastro. Lavorando con i nostri numerosi partner umanitari, la Federazione Internazionale e le sue Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa membri sono pronte ad assisterli nel fare ciò.

Markku Niskala
Segretario Generale

Tavola dei contenuti

Introduzione	3
1. Cosa sono le Linee guida?	4
2. Da dove provengono le Linee Guida	4
3. Perché la necessità delle Linee guida?	4
4. Quali sono le idee di base delle Linee guida?	5
5. Come utilizzare le Linee guida?	7
6. Dove posso saperne di più?	8
Linee guida per la facilitazione e regolamentazione domestica delle Operazioni Internazionali di Soccorso e di Assistenza Riabilitativa Iniziale	9
Parte I: Principali responsabilità	14
Parte II: Allerta precoce e preparazione	15
Parte III: Inizio e termine delle operazioni di internazionali di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale	17
Parte IV: Eleggibilità per le agevolazioni legali	18
Parte V: Agevolazioni legali per l'ingresso e le operazioni	19
Risoluzione 4, 30° Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Novembre 2007)	24



Introduzione

Nelle passate ultime decadi, molti paesi hanno migliorato la loro abilità a mitigare e rispondere agli effetti dei disastri. Comunque, alcuni eventi catastrofici superano ancora le capacità domestiche. Questo è purtroppo probabile che continui nel prossimo futuro, alla luce dell'aggravarsi degli eventi meteorologici causati dal riscaldamento globale e considerato il crescente numero di persone che vivono in condizioni precarie. In questo caso, la cooperazione internazionale è essenziale per far fronte alle necessità umanitarie delle comunità colpite.

Catastrofi recenti hanno, inoltre, dimostrato che nessuno stato può ragionevolmente considerarsi immune dalla necessità occasionale di fare ricorso all'assistenza internazionale. Come ha dimostrato l'uragano Katrina nel 2005, anche le società più ricche talvolta hanno bisogno di aiuto dall'esterno.

Purtroppo pochi governi sono adeguatamente preparati alla possibilità che un giorno possano richiedere assistenza internazionale. Spesso il risultato è un approccio poco adatto quando la necessità si manifesta. L'eccesso di regolamentazione in alcuni settori porta a inutili pastoie burocratiche che rallentano l'ingresso e la distribuzione degli aiuti, mentre

in altri, la sotto-regolamentazione conduce a bassa qualità e sforzi non coordinati.

Questi problemi sono aggravati dal crescente numero e varietà di attori internazionali che potrebbero cercare di fornire assistenza in risposta a disastri di grandi dimensioni.

Governi non preparati affrontano innumerevoli problemi amministrativi e politici in questi casi, mentre i fornitori di aiuto sono frustrati da inutili ritardi e costi notevolmente più elevati. Tuttavia, le principali vittime sono le famiglie la cui vita è stata stravolta da un grave disastro e che hanno bisogno di immediato ed efficace supporto.

Per affrontare questi problemi, la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha consultato ampiamente i governi e specialisti del soccorso per sviluppare le Linee guida per la facilitazione domestica e regolamentazione delle operazioni internazionali di soccorso ed assistenza riabilitativa iniziale ("le Linee guida").

1. Cosa sono le linee guida?

Le Linee guida sono una serie di raccomandazioni ai governi su come preparare le loro leggi e piani di risposta ai disastri relativamente ai problemi comuni di regolamentazione nelle operazioni internazionali di soccorso. Esse consigliano sugli standard qualitativi minimi che devono insistere nell'assistenza umanitaria, nonché sulle tipologie di facilitazioni legali di cui i fornitori di aiuto necessitano per svolgere il loro lavoro in modo efficace. Pur rispondendo a problemi comuni di oggi, si basano su documenti internazionali, legali e di politica, esistenti.

2. Da dove provengono le linee guida?

Nel 2001 la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha avviato il suo *International Disaster Response Laws, Rules and Principles (IDRL) Programme* al fine di analizzare come il quadro giuridico può contribuire a migliorare la fornitura di soccorso in seguito ai disastri. Attraverso questo programma, la Federazione Internazionale ha raccolto informazioni sull'esistente normativa nazionale ed internazionale, preparato o commissionato oltre due dozzine di *case studies* individuali e consultato i più rilevanti *stakeholders* in merito alla loro esperienza su questioni legali nelle operazioni di risposta ai disastri.

Nel 2003, la 28° Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (che raccoglie gli stati parte delle Convenzioni di Ginevra e le componenti del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa) ha elogiato i lavori in corso ed ha invitato la Federazione a collaborare con i partner per sviluppare "Linee guida per l'uso pratico nelle attività di risposta internazionale alle catastrofi".

Nel periodo 2006-2007 la Federazione e i suoi partner hanno organizzato una serie di forum regionali di alto livello che hanno portato allo sviluppo delle Linee guida. In tutto, oltre 140 governi, 140 Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e 40 organizzazioni internazionali, ONG e reti di ONG hanno preso parte a questi forum o hanno comunque fornito spunti per la redazione delle Linee guida.

Nel novembre 2007 gli Stati e gli attori della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa hanno adottato all'unanimità le Linee guida in occasione della 30° Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

3. Perché la necessità delle Linee guida?

Le Linee guida sono necessarie perché la maggior parte dei paesi non hanno leggi speciali in vigore per agevolare e regolamentare il soccorso internazionale. Il risultato è un insieme di problemi, tra cui:

a. Adempimenti burocratici inutili

- Limitazioni e ritardi nelle operazioni di sdoganamento per equipaggiamento e beni di soccorso
- Imposizione di dazi, pedaggi e altre tasse sui prodotti e le attività di soccorso
- Difficoltà e ritardi nell'ottenimento e nel rinnovo dei visti e autorizzazioni per il personale umanitario
- Problemi nell'ottenere il riconoscimento giuridico delle qualifiche professionali estere per il personale specializzato (in particolare personale medico)
- Difficoltà nella registrazione legale per le organizzazioni umanitarie straniere, portando a restrizioni nell'apertura di conti correnti bancari e nell'assunzione di personale locale.

b. Scarsa qualità e coordinamento da parte di alcuni provider internazionali

- Importazione di articoli di soccorso inutili o inappropriati
- Mancato coordinamento con le autorità nazionali e altri fornitori internazionali
- Utilizzo di personale inadeguatamente formato
- Mancata consultazione con i beneficiari
- Comportamento culturale non accettabile
- Proselitismo

L'esperienza ha dimostrato che il momento successivo ad una grave catastrofe è il momento sbagliato per provare a sviluppare nuove regole e sistemi per affrontare questi tipi di problemi. Le Linee guida hanno lo scopo di aiutare i governi a prepararsi prima che il disastro avvenga.

4. Quali sono le idee di base delle Linee guida?

a. Gli attori domestici hanno un ruolo primario

Le linee guida riconoscono che è prima di tutto responsabilità del governo dello stato colpito affrontare le necessità umanitarie provocate da un disastro che avviene all'interno dei confini.

Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e gli altri attori locali della società civile nello stato colpito giocano un ruolo chiave di supporto. L'assistenza internazionale nei disastri dovrebbe essere programmata e attuata in modo da integrare gli sforzi di questi attori nazionali e non da sostituirli.

b. I fornitori di soccorso internazionale hanno delle responsabilità

Le Linee guida inoltre insistono sul fatto che i fornitori di assistenza internazionale devono essere ritenuti responsabili in merito al rispetto di determinati standard umanitari minimi nella loro azione di soccorso. Questi includono i principi di umanità, neutralità e imparzialità, nonché standard minimi di coordinamento e qualità dei generi di soccorso, del personale e dei programmi, tratti da fonti quali il Codice di Condotta del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e delle ONG durante le Operazioni di Soccorso in caso di Catastrofe e Sfera - Carta Umanitaria e Norme Minime di risposta in caso di disastri.

c. Gli attori internazionali necessitano di facilitazioni giuridiche

Le Linee guida indicano specifiche tipologie di facilitazioni giuridiche o di ospitalità che i governi dovrebbero fornire per assistere gli stati e le organizzazioni umanitarie in modo che esse possano svolgere un efficace lavoro di risposta alle necessità umanitarie. Ad esempio esse richiamano a:

- Accelerate procedure di rilascio dei visti e di sdoganamento per personale di soccorso, beni ed equipaggiamenti
- Agevolazione del trasporto dei soccorsi
- Esenzione da imposte, dazi e tasse sulle operazioni di soccorso
- Mezzi semplificati alle organizzazioni umanitarie per acquisire personalità giuridica interna temporanea per poter operare legalmente nel paese

Una distinzione viene fatta in alcune di queste disposizioni tra “soccorso” e “assistenza riabilitativa iniziale”, in quanto la velocità è un aspetto maggiormente critico nella prima tipologia di aiuto piuttosto che nella seconda. Le Linee guida, inoltre, incoraggiano gli stati a ridurre le barriere giuridiche in caso di operazioni di soccorso con origine nel loro paese o in transito dal loro paese dirette in un altro stato colpito da un disastro, al fine di evitare ritardi.

d. Alcune facilitazioni legali dovrebbero essere condizionate

Al fine di dare un certo peso alle responsabilità delle organizzazioni umanitarie che prestano assistenza in particolare, le Linee guida incoraggiano i governi (nella misura consentita dal diritto internazionale) di condizionare la

concessione di agevolazioni legali per queste organizzazioni al loro impegno e osservanza degli standard minimi sopra descritti.

Le Linee guida suggeriscono che questo potrebbe essere implementato in vari modi, ad esempio una semplice procedura di registrazione, idealmente disponibile non solo nel periodo immediatamente successivo ad una catastrofe ma anche come misura preparatoria in anticipo. Lo stato dovrebbe quindi monitorare la prestazione delle organizzazioni registrate relativamente alla conformità agli standard richiesti.

Le Linee guida evidenziano che alcuni stati potrebbero voler concedere le facilitazioni giuridiche a società private che forniscono aiuto caritatevole in seguito ad un disastro. In tal caso, essi sono incoraggiati a far attenere tali società agli stessi standard delle organizzazioni umanitarie. La stessa condizionalità non è suggerita per gli aiuti da governo a governo grazie alla disponibilità di mezzi diplomatici alternativi per rimediare a questioni riguardanti qualità e coordinamento.

5. Come utilizzare le Linee guida?

Le Linee guida possono essere utilizzate in vari modi per rafforzare la preparazione giuridica in caso di catastrofe internazionale:

I Governi

- I legislatori potrebbero attingere dalle Linee guida per la progettazione della legislazione nel settore del *disaster management*
- I ministeri competenti potrebbero utilizzarli come base per la progettazione di regolamenti attuativi, piani e procedure
- L'esecutivo potrebbe attingere dalle Linee guida per lo sviluppo di norme provvisorie emanate in applicazione dei poteri di emergenza, quando lo stato di calamità è dichiarato
- I governi potrebbero usarle come base per lo sviluppo di accordi bilaterali

Le Organizzazioni Umanitarie

- Le organizzazioni umanitarie potrebbero attingere dalle Linee guida per sviluppare accordi e *memorandum of understanding* con i governi
- Potrebbero utilizzarle come riferimento per i diritti e obblighi negoziali quando le operazioni devono iniziare prima che tali accordi siano stipulati
- Potrebbero inoltre utilizzarli come checklist di potenziali problemi giuridici ai quali prepararsi in anticipo ad un'operazione di soccorso

Le Organizzazioni Regionali Inter-Governative

- Le organizzazioni regionali potrebbero attingere dalle

Linee guida per redigere gli accordi e le procedure operative standard al fine di facilitare le operazioni transfrontaliere tra i loro membri.

6. Dove posso saperne di più?

Le seguenti risorse aggiuntive sono disponibili gratuitamente sul sito web della Federazione all'indirizzo www.ifrc.org/idrl:

a. Annotazioni

Come parte del processo di sviluppo la Federazione ha preparato una serie di Annotazioni non ufficiali alle Linee guida. Le Annotazioni forniscono riferimenti a documenti legali e di policy dai quali attingere per le varie disposizioni contenute nelle Linee guida. Questi includono molti strumenti specifici che possono essere usati come supporto fondamentale dai governi nell'elaborazione di leggi e nuove politiche. Le Annotazioni, inoltre, forniscono qualche spiegazione riguardo a una razionale applicazione delle varie raccomandazioni contenute nelle Linee guida.

b. Desk e case studies

Nel novembre 2007 la Federazione ha pubblicato un ampio studio dal titolo "Law and legal issues in International Disaster Response". Lo studio descrive l'attuale quadro giuridico internazionale per la risposta ai disastri e definisce le principali aree di problemi legali, come identificate dalla consultazione e ricerca svolta dalla Federazione, incluse oltre due dozzine di *case studies* su singoli paesi o regioni. I *case studies* sono anch'essi separatamente disponibili.

c. Database IDRL

Il sito web della Federazione dispone inoltre di un database di oltre 600 testi completi di strumenti giuridici nazionali ed internazionali pertinenti il soccorso in caso di disastro. E' la più grande raccolta del genere in questo settore emergente del diritto.

d. Newsletter mensile e servizio settimanale di news

Per chi è interessato ai nuovi sviluppi, la Federazione produce mensilmente una newsletter in formato elettronico che evidenzia le innovazioni nel diritto relativo al *disaster management*, così come un servizio settimanale di news su internet

Linee guida per la Facilitazione e Regolamentazione
domestica delle Operazioni Internazionali
di Soccorso e Assistenza
Riabilitativa Iniziale

Tavola dei contenuti

Introduzione	11
1. Obiettivi ed ambito di applicazione	11
2. Definizioni	12
Parte I: Principali Responsabilità	14
3. Responsabilità degli stati colpiti	14
4. Responsabilità degli attori che prestano assistenza	14
5. Responsabilità addizionale di tutti gli stati	15
6. Responsabilità relative alla Distrazione e Corretta Utilizzazione delle Risorse	15
Parte II: Allertamento precoce e preparazione	15
7. Allertamento precoce	15
8. Quadro legale politico ed istituzionale	16
9. Supporto regionale ed internazionale alle capacità locali	16
Parte III: Inizio e Termine delle operazioni internazionali di soccorso in caso di catastrofe e di assistenza riabilitativa iniziale	17
10. Inizio	17
11. Inizio delle operazioni militari di soccorso	17
12. Termine	17
Parte IV: Eleggibilità per le facilitazioni legali	18
13. Facilitazioni per gli Stati che prestano assistenza	18
14. Facilitazioni per le organizzazioni umanitarie che prestano assistenza	18
15. Facilitazioni per altri attori che prestano assistenza	18
Parte V: Facilitazioni legali per l'ingresso e lo svolgimento delle operazioni	19
16. Personale	19
17. Beni ed attrezzature	20
18. Beni ed attrezzature speciali	20
19. Trasporto	22
20. Status giuridico nazionale temporaneo	22
21. Imposte	22
22. Sicurezza	23
23. Estensione dell'orario	23
24. Costi	23

Linee guida per la Facilitazione e Regolamentazione domestica delle Operazioni Internazionali di Soccorso e Assistenza Riabilitativa Iniziale

Introduzione

1. Obiettivi ed ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida non sono vincolanti. Benché sia auspicabile che gli Stati ne facciano uso per rafforzare le proprie legislazioni, politiche e/o procedure relative alla risposta internazionale ai disastri, in maniera appropriata, le Linee Guida non hanno effetti diretti su alcun diritto od obbligazione esistente nell'ordinamento interno.
2. Esse traggono origine da molti strumenti internazionali esistenti, comprese le Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 46/182 del 1991 e 57/150 del 2002, le *Measures to Expedite International Relief* del 1977 e l'*Hyogo Framework for Action* del 2005.
3. Il loro obiettivo consiste nell'apportare un contributo all'implementazione del sistema legale nazionale, provvedendo a offrire una guida per gli Stati interessati al miglioramento delle proprie strutture legali, politiche ed istituzionali relative alle operazioni internazionali di soccorso e di assistenza iniziale riabilitativa. Nell'affermare il ruolo principale delle autorità e degli attori locali, le Linee raccomandano che venga fornito un livello minimo di agevolazioni legali per gli Stati e per le Organizzazioni Umanitarie che prestano soccorso, che vogliano e possano conformarsi agli standard minimi di coordinamento, qualità e *accountability*. Si auspica che l'utilizzo delle presenti Linee Guida migliori la qualità e l'efficienza delle operazioni internazionali di soccorso e di assistenza iniziale riabilitativa al fine di assistere le comunità colpite dal disastro nel miglior modo possibile.
4. Le presenti Linee Guida non sono destinate ad applicarsi alle situazioni di conflitto armato o di disastri che si siano verificati nel corso di conflitti armati, né comportano modifiche alle norme che disciplinano i soccorsi in tali contesti. Esse non sono neppure rivolte a suggerire cambiamenti nelle norme o negli accordi di diritto internazionale, né ad inficiarne il significato o l'attuazione; tra questi, ma non a questi limitati, sono compresi:
 - a. Diritto Internazionale Umanitario, Diritti Umani e Diritto dei Rifugiati;
 - b. Personalità giuridica e *status* degli Stati, delle organizzazioni inter-governative, della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Federazione Internazionale) e del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR);
 - c. Diritto Internazionale relativo ai privilegi e alle immunità;
 - d. Statuti e regolamenti del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Movimento) ed accordi giuridici esistenti, che sono stati stipulati tra le singole componenti del Movimento e gli Stati;
 - e. Accordi esistenti tra Stati o tra Stati e attori che prestano assistenza.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida,

1. Per “**Disastro**” s’intende un serio sconvolgimento del normale funzionamento di una società, che pone una considerevole, ampia minaccia alla vita umana, alla salute, alla proprietà o all’ambiente, originatosi quale conseguenza di un incidente, di un’attività umana o naturale e manifestatosi in maniera improvvisa ovvero quale risultato di un lungo processo, con esclusione dei conflitti armati.
2. Per “**Soccorso in caso di disastro**” si intende l’insieme di beni e servizi forniti per sopperire alle immediate necessità delle comunità colpite dai disastri.
3. Per “**Assistenza Iniziale Riabilitativa**” si intende l’insieme di beni e servizi diretti a ripristinare o a migliorare le condizioni di vita anteriori al disastro delle comunità colpite, incluse le iniziative dirette al rafforzamento della capacità di resistenza e alla riduzione del rischio, e che viene fornito nel periodo iniziale dell’intervento, secondo le modalità stabilite dallo Stato colpito, dopo l’individuazione delle più urgenti necessità delle comunità.
4. Per “**Beni**” si intendono le forniture destinate alle comunità colpite per la loro assistenza o per la riabilitazione iniziale.
5. Per “**Servizi**” si intendono le attività (quali ad esempio soccorso e cure mediche) intraprese dal personale addetto al soccorso e alla riabilitazione iniziale, svolte per assistere le comunità colpite.
6. Per “**Attrezzature**” si intendono i mezzi fisici, non compresi nella categoria beni, necessari per il soccorso o per la riabilitazione iniziale, come veicoli e radio.
7. Per “**Personale**” si intende lo staff ed i volontari che forniscono soccorso o assistenza riabilitativa iniziale.
8. Per “**Stato colpito**” si intende lo Stato sul cui territorio, persone o proprietà siano colpite dal disastro.
9. Per “**Stato che presta soccorso**” si intende uno Stato che fornisce soccorso o assistenza riabilitativa iniziale, attraverso organismi civili o militari.
10. Per “**Stato di Provenienza**” si intende lo Stato da cui il personale, i beni e le attrezzature di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale partono verso lo Stato colpito.
11. Per “**Stato di Passaggio**” si intende lo Stato attraverso la cui giurisdizione territoriale le operazioni di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale hanno ottenuto il permesso di passare per raggiungere, o per lasciare, lo Stato colpito dal disastro, per ragioni connesse ai soccorsi o assistenza riabilitativa iniziale.
12. Per “**Organizzazione Umanitaria che presta assistenza**” si intende un’entità straniera, regionale, inter-governativa o internazionale, non-profit, il cui mandato e le cui attività sono prevalentemente incentrate su soccorso, recupero o sviluppo umanitario.

13. Per “**Organizzazione Umanitaria Idonea che prestare assistenza**” si intende un’organizzazione umanitaria che presta assistenza ritenuta idonea a beneficiare delle agevolazioni legali concesse dallo Stato di provenienza, di transito o da quello colpito, in conformità con la Parte V, in quanto applicabile.

14. Per “**Attori che prestano assistenza**” si intende qualsiasi organizzazione umanitaria o qualunque Stato che presti assistenza, qualsiasi individuo straniero o impresa privata straniera che fornisca assistenza od altre entità straniere che intervengano in risposta ad un disastro verificatosi sul territorio di uno Stato colpito, attraverso l’invio di offerte in natura o in denaro.

Parte I: Principali responsabilità

3. Responsabilità degli Stati colpiti

1. Gli Stati colpiti hanno la responsabilità principale di garantire la riduzione dei rischi da disastro, i soccorsi e l'assistenza riabilitativa sul proprio territorio. Le Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, come ausiliarie alle autorità pubbliche in ambito umanitario, e gli attori della società civile locale giocano un ruolo chiave nell'offrire supporto a livello nazionale.
2. Se uno Stato colpito stabilisce che una situazione di disastro superi le capacità di risposta interne, dovrebbe cercare l'assistenza internazionale o regionale per far fronte alle necessità delle persone colpite.
3. Gli Stati colpiti hanno il diritto sovrano di coordinare, regolare e monitorare i soccorsi e gli interventi di assistenza riabilitativa forniti dagli attori che prestano aiuto sul loro territorio, conformemente a quanto previsto dal diritto internazionale.

4. Responsabilità degli Attori che prestano assistenza

1. Gli attori che prestano assistenza e il loro personale dovrebbero adeguarsi alla legislazione degli Stati colpiti e al diritto internazionale applicabile, coordinarsi con le autorità locali e rispettare in ogni momento la dignità umana delle persone colpite dal disastro, in ogni momento.
2. Gli attori che prestano assistenza dovrebbero assicurarsi che i soccorsi prestati e gli interventi di prima assistenza siano realizzati in conformità con i principi di umanità, neutralità ed imparzialità ed in particolare:
 - a. Che le priorità degli aiuti siano calcolati sulla sola base della necessità;
 - b. Che essi vengano forniti senza alcuna discriminazione (come ad esempio con riguardo a nazionalità, razza, etnia, credo religioso, classe, genere, disabilità, età ed orientamento politico) nei confronti delle persone colpite dal disastro;
 - c. Che essi vengano forniti senza cercare di favorire una particolare posizione politica o religiosa, di intervenire negli affari interni degli Stati colpiti o di ottenere vantaggi commerciali dall'assistenza;
 - d. Che non vengano utilizzati come mezzi per ottenere informazioni sensibili di natura politica, economica o militare che siano irrilevanti per le operazioni di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale.
3. Nella più ampia misura possibile, i soccorsi offerti e gli interventi di assistenza riabilitativa iniziale dovrebbero essere, inoltre:
 - a. Attenti a rispondere alle particolari esigenze, laddove sussistenti, delle donne e di gruppi particolarmente vulnerabili, che possono includere bambini, sfollati, anziani, persone con disabilità, persone affette da AIDS e da altre malattie debilitanti;
 - b. Adeguati alle necessità delle persone colpite e conformi ad ogni standard qualitativo internazionale applicabile;
 - c. Coordinati con gli altri rilevanti attori locali e che prestano assistenza;

- d. Forniti e gestiti in maniera sensibile alle usanze e tradizioni culturali, sociali e religiose;
- e. Realizzati con il giusto coinvolgimento delle persone colpite, comprese donne, giovani ed anziani, relativamente alla loro programmazione, implementazione, monitoraggio e valutazione;
- f. Forniti attraverso personale competente ed adeguatamente formato;
- g. Proporzionati alle proprie capacità organizzative;
- h. Sviluppati e gestiti in modo da rafforzare la riduzione locale dei rischi di disastro, le capacità di soccorso e di risposta e di ridurre la vulnerabilità nei confronti di disastri futuri;
- i. Condotti in maniera tale da minimizzare gli impatti negativi sulla comunità locale, sull'economia, sul mercato del lavoro, sugli obiettivi di sviluppo e sull'ambiente;
- j. Realizzati in modo trasparente, condividendo le informazioni opportune sulle attività e sulle risorse.

5. Responsabilità addizionale di tutti gli Stati

1. Gli Stati che forniscono fondi ad altri attori che prestano soccorso dovrebbero incoraggiarli ad agire in maniera conforme alle disposizioni del paragrafo 4.
2. Tutti gli Stati dovrebbero incoraggiare attivamente i soggetti interessati a contribuire ai soccorsi internazionali forniti in caso di disastro o agli interventi di assistenza riabilitativa iniziale, ove possibile, attraverso donazioni finanziarie ovvero, in alternativa, donando solo quei tipi di beni di soccorso espressamente richiesti dallo Stato colpito.

6. Responsabilità relative alla distrazione e corretto utilizzo delle risorse

1. Gli Stati e le organizzazioni umanitarie che prestano soccorso dovrebbero collaborare per prevenire distrazioni illegali, appropriazioni indebite o frodi relative a beni, strumenti o risorse delle operazioni di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale e avviare azioni legali quando appropriate.
2. Gli Stati colpiti dovrebbero utilizzare i fondi e i beni di soccorso donati loro, e che loro hanno ottenuto in relazione al disastro, con modalità conformi allo scopo che è stato espressamente attribuito loro.

Parte II: Allertamento precoce e preparazione

7. Allertamento precoce

1. Al fine di ridurre gli effetti transfrontalieri e massimizzare l'efficacia di ogni operazione internazionale di assistenza che potrebbe essere richiesta, tutti gli Stati, insieme con gli altri Stati e le organizzazioni umanitarie che prestano soccorso, compreso l'*Emergency Relief Coordinator* delle Nazioni Unite, dovrebbero adottare procedure dirette ad agevolare la rapida condivisione di informazioni relative ai disastri, inclusi i fattori di rischio emergenti che possano essere probabile causa di disastri.

8. Quadro legale, politico ed istituzionale

1. Come elemento essenziale di un più ampio programma di riduzione dei rischi di disastro, gli Stati dovrebbero adottare organiche strutture legali, politiche ed istituzionali e pianificare programmi di prevenzione, mitigazione, preparazione, soccorso e riabilitazione che tengano pienamente in considerazione il ruolo ausiliario delle loro Società Nazionali di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa, e che includano la società civile locale, e creare gli strumenti necessari affinché le comunità rafforzino la loro sicurezza e resilienza. Gli Stati, con il supporto delle competenti organizzazioni regionali e internazionali, ove opportuno, dovrebbero destinare adeguate risorse ad assicurare l'effettività di queste strutture.
2. Queste strutture dovrebbero inoltre affrontare adeguatamente le tematiche relative all'inizio, agevolazione, passaggio e regolamentazione delle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale in accordo con le presenti *Linee guida*. Esse dovrebbero consentire l'effettivo coordinamento delle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale, tenendo in considerazione il ruolo dell'*Emergency Relief Coordinator* delle Nazioni Unite quale punto di riferimento per gli Stati e per le organizzazioni umanitarie con riguardo alle operazioni di aiuto d'urgenza delle Nazioni Unite. Esse dovrebbero inoltre indicare chiaramente quali sono gli organi governativi nazionali cui è attribuita la responsabilità e l'autorità in queste materie. Dovrebbe attribuirsi importanza, altresì, all'individuazione di un punto di riferimento nazionale che si ponga come collegamento tra gli attori internazionali e quelli governativi ad ogni livello.
3. Ove necessario ed opportuno, i governi nazionali dovrebbero incoraggiare gli altri attori nazionali che abbiano competenze legislative o politiche relative alle operazioni internazionali di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale in caso di catastrofe, come ad esempio governi provinciali o locali ed enti privati, ad intraprendere i passi necessari al fine di implementare, ciascuno al proprio livello, l'applicazione delle presenti *Linee guida*.

9. Supporto regionale e internazionale alle capacità locali

1. Al fine di incrementare la capacità di risposta e di ridurre la dipendenza dalle operazioni internazionali di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale, la comunità internazionale, compresi i donatori, gli attori regionali e gli altri attori competenti, dovrebbero supportare gli Stati in via di sviluppo, gli attori della società civile locale e le Società di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa al fine di rafforzare la loro capacità di prevenire, mitigare, prepararsi e rispondere ai disastri a livello nazionale.
2. La comunità internazionale dovrebbe altresì sostenere lo sviluppo degli Stati a rafforzare la propria capacità di implementare adeguatamente le strutture legali, politiche ed istituzionali per agevolare le operazioni internazionali di soccorso e l'assistenza riabilitativa iniziale. Questo supporto dovrebbe essere fornito agli Stati in modo coordinato tra gli attori rilevanti.

Parte III: Inizio e termine delle operazioni internazionali di soccorso e assistenza riabilitativa iniziale

10. Inizio

1. Le operazioni di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale dovrebbero essere avviate solo con il consenso dello Stato colpito e, in linea di principio, sulla base di un appello. Lo Stato colpito dovrebbe decidere tempestivamente se richiedere o meno i soccorsi o l'assistenza riabilitativa iniziale e dovrebbe comunicare prontamente la propria decisione. Al fine di assumere questa decisione, lo Stato colpito dovrebbe tempestivamente individuare le necessità. Bisognerebbe altresì prestare attenzione ad effettuare l'operazione di valutazione delle necessità congiuntamente con le Nazioni Unite e le altre organizzazioni umanitarie che prestano assistenza.
2. Le richieste e le offerte di assistenza dovrebbero essere il più possibile attinenti al tipo ed al numero di beni, servizi e competenze disponibili o richiesti. Gli Stati colpiti potrebbero inoltre voler indicare come non necessarie particolari categorie di beni e servizi che potrebbero essere offerti.
3. Gli Stati colpiti dovrebbero mettere a disposizione degli attori che prestano assistenza le opportune informazioni relative alla normativa nazionale e alla regolamentazione attinente all'ingresso e allo svolgimento delle operazioni di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale.

11. Inizio delle operazioni militari di soccorso

Le risorse militari dovrebbero essere dispiegate per le operazioni di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale solo su richiesta o con l'espresso consenso dello Stato colpito, e solo dopo aver preso in considerazione le possibili alternative civili. Prima di tale dispiegamento, i termini e le condizioni (comprese questioni quali la durata del dispiegamento, la scelta di consentire o meno il possesso delle armi, o l'uso della propria uniforme nazionale e i meccanismi di cooperazione con gli attori civili) devono essere concordate tra Stato colpito e Stati che prestano assistenza.

12. Termine

Quando uno Stato colpito o un attore che presta assistenza vuole concludere l'operazione di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale dovrebbe provvedere a fornirne adeguata notifica. Sulla base di tale notifica, lo Stato colpito e l'attore che presta assistenza dovrebbero consultarsi reciprocamente, tenendo presente l'impatto di tale conclusione sulla comunità colpita dal disastro.

Parte IV: Eleggibilità per le facilitazioni legali

13. Facilitazioni per gli Stati che prestano assistenza

Si raccomanda che gli Stati di passaggio e gli Stati colpiti garantiscano agli Stati che prestano assistenza, come minimo, le agevolazioni legali descritte nella Parte V relativamente alle loro operazioni di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale.

14. Facilitazioni per le organizzazioni umanitarie che prestano assistenza

1. Sulla base del diritto internazionale esistente, è prerogativa degli Stati di provenienza, di passaggio e degli Stati colpiti determinare quali organizzazioni umanitarie di assistenza saranno eleggibili a beneficiare delle agevolazioni legali descritte nella Parte V relativamente alle loro operazioni di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale.
2. Si raccomanda che gli Stati stabiliscano criteri di eleggibilità per l'ottenimento delle facilitazioni legali da parte delle organizzazioni umanitarie che prestano assistenza. Tali criteri dovrebbero comprendere una prova, da parte dell'organizzazione, della volontà e capacità di agire in conformità alle responsabilità descritte nel paragrafo 4 delle presenti Linee guida.
3. Ogni ulteriore requisito imposto alle organizzazioni umanitarie che prestano assistenza non dovrebbe aggravare eccessivamente la prestazione dell'adeguata operazione di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale.
4. La determinazione dell'eleggibilità da parte degli Stati che accordano le agevolazioni dovrebbe potersi compiere prima del verificarsi della catastrofe ovvero nel minor tempo possibile a partire dal momento in cui questa sopraggiunga. Le procedure ed i meccanismi applicabili dovrebbero essere il più possibile semplici e rapidi. Questi dovrebbero essere descritti chiaramente e le informazioni ad essi relative dovrebbero essere rese disponibili gratuitamente. Tali strumenti dovrebbero inoltre includere l'uso di una lista nazionale, di accordi bilaterali o l'affidamento a sistemi internazionali o regionali di accreditamento, laddove disponibili.
5. Il mantenimento delle agevolazioni legali previste nella Parte V dovrebbe essere subordinato alla condizione che l'organizzazione umanitaria continui ad operare conformemente alle disposizioni previste nel sottoparagrafo 2 del presente paragrafo. In ogni caso, il titolo per ottenere le agevolazioni legali non dovrebbe essere modificato arbitrariamente, retroattivamente o senza adeguata notifica delle condizioni.

15. Facilitazioni per gli altri attori che prestano assistenza

Gli Stati colpiti, su richiesta, possono anche volere estendere alcune delle agevolazioni legali previste nella Parte V ad attori che prestano assistenza diversi da quelli compresi nei paragrafi 13 e 14, come ad esempio a società private che prestano attività di beneficenza, purché questo non incida negativamente sulle operazioni delle organizzazioni umanitarie e degli Stati che prestano assistenza. Ciascun attore che riceva tali agevolazioni dovrebbe essere tenuto a soddisfare, come minimo, le stesse condizioni descritte nel paragrafo 14.

Parte V: Agevolazioni legali per l'ingresso e lo svolgimento delle operazioni

Si raccomanda che gli Stati concedano le agevolazioni legali descritte nei paragrafi 16-24 agli Stati che prestano assistenza e alle organizzazioni umanitarie che prestano assistenza ritenute eleggibili. Resta inteso che la concessione di tali agevolazioni sarà subordinata all'interesse della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute pubblica e ambientale e della morale pubblica degli Stati colpiti, degli Stati di provenienza e degli Stati di transito interessati. Le misure per proteggere tali interessi dovrebbero essere commisurate alle esigenze della specifica catastrofe e conformi all'imperativo umanitario di far fronte alle necessità delle comunità colpite.

Quando le agevolazioni specifiche qui raccomandate sono di competenza di autorità diverse dal governo nazionale, il governo nazionale, ove possibile ed opportuno, dovrebbe incoraggiare tali autorità ad attribuire le relative agevolazioni agli Stati che prestano assistenza e alle organizzazioni umanitarie che prestano assistenza ritenute eleggibili.

16. Personale

1. Con riguardo al personale che partecipa alle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale intervento degli Stati che prestano assistenza e delle organizzazioni umanitarie ritenute idonee, gli Stati colpiti dovrebbero:
 - a. Concedere i visti e i permessi di lavoro necessari, idealmente senza costi, rinnovabili sul proprio territorio, per il tempo necessario alla conduzione delle operazioni di soccorso o delle attività di assistenza riabilitativa iniziale;
 - b. Nelle operazioni di soccorso, rinunciare a, o accelerare significativamente la concessione di tali visti e permessi di lavoro;
 - c. Prevedere procedure rapide per il riconoscimento temporaneo delle qualifiche professionali del personale medico straniero, di architetti ed ingegneri e delle licenze di guida e di altri tipi di licenze ed attestati necessari all'esecuzione delle operazioni di soccorso o alle funzioni di assistenza riabilitativa iniziale, che siano stati certificati come originali dagli Stati che prestano assistenza o dalle organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano assistenza, per il tempo necessario a condurre le operazioni di soccorso o le attività di assistenza riabilitativa iniziale;
 - d. Facilitare la libertà di accesso e la libertà di movimento all'interno e dall'area colpita dalla catastrofe, tenendo in considerazione la sicurezza del personale che partecipa alle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale.
2. Su richiesta, gli Stati d' provenienza e di transito dovrebbero inoltre rinunciare a, o concedere tempestivamente, idealmente senza costi, i visti di uscita o di transito per il personale che partecipa alle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale appartenente alle organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano soccorso, in quanto opportuno.
3. Gli Stati che prestano assistenza e le organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano soccorso dovrebbero considerare in che misura gli obiettivi delle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale possano essere soddisfatti attraverso l'impiego del personale locale.

17. Beni e attrezzature

1. Con riguardo ai beni e alle attrezzature impiegate per le operazioni di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale esportati o importati da, o a nome di Stati che prestano assistenza e di organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano soccorso, gli Stati di provenienza, di transito e quelli colpiti dovrebbero:
 - a. Esentarli da ogni onere doganale, tassa, tariffa o imposta governativa;
 - b. Esentarli da ogni restrizione all'esportazione, al transito o all'importazione;
 - c. Semplificare e minimizzare la documentazione richiesta per l'esportazione, il transito e l'importazione;
 - d. Consentire la riesportazione di ogni attrezzatura o bene non utilizzato che lo Stato che presta assistenza o l'organizzazione umanitaria possieda ed intenda trattenere.
2. Con riguardo ai beni e alle attrezzature impiegate esclusivamente per le operazioni di soccorso, gli Stati di provenienza, di transito e quelli colpiti dovrebbero inoltre:
 - a. Rinunciare o ridurre i requisiti di controllo. Dove tale rinuncia non sia possibile, autorizzare rapidamente e prioritariamente i beni e le attrezzature di soccorso, attraverso un processo di "pre-autorizzazione", laddove questo sia realizzabile; e
 - b. Realizzare operazioni di ispezione e rilascio di tali autorizzazioni al di fuori dell'orario di lavoro e/o in luogo diverso dagli uffici doganali, laddove ciò si renda necessario al fine di minimizzare i ritardi, conformemente alle regole sulla sicurezza dello Stato colpito. Gli Stati che prestano assistenza e le organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano assistenza dovrebbero rispettare tutti i percorsi ed i punti di consegna prescritti dallo Stato colpito.
3. Al fine di beneficiare delle suddette agevolazioni, gli Stati che prestano assistenza e le organizzazioni umanitarie che prestano assistenza, in conformità con i riconosciuti standard internazionali, dovrebbero confezionare, classificare e contrassegnare i beni e le attrezzature impiegati nelle operazioni di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale ed includere liste dettagliate per ogni spedizione. In aggiunta, essi dovrebbero controllare tutti i beni e le attrezzature al fine di assicurarne la qualità, l'adeguatezza alle necessità degli Stati colpiti e la conformità alle leggi nazionali degli Stati colpiti e agli standard internazionali.
4. Gli Stati che prestano assistenza e le organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano assistenza dovrebbero assumersi la responsabilità della rimozione o dello smaltimento di ogni bene di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale non voluto o non utilizzato, in particolare se questi possano costituire minaccia alla salute o alla sicurezza delle persone o dell'ambiente.

18. Beni e attrezzature speciali

In aggiunta alle agevolazioni descritte nel paragrafo 17:

1. Gli Stati colpiti dovrebbero garantire il riconoscimento temporaneo delle immatricolazioni e delle targhe relative ai veicoli importati dagli Stati che

prestano assistenza e dalle organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano assistenza o in loro nome all'interno delle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale.

2. Gli Stati colpiti dovrebbero rinunciare a, o accelerare i procedimenti per la concessione di ogni licenza applicabile e ridurre ogni altra barriera che si frappone all'utilizzazione, importazione o esportazione delle attrezzature per le telecomunicazioni e delle attrezzature informatiche da parte degli Stati che prestano assistenza e delle organizzazioni umanitarie che prestano assistenza, o chi in loro nome, all'interno delle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale. Senza alcuna discriminazione o effetto negativo nei confronti degli attori locali che prestano assistenza, gli Stati colpiti dovrebbero inoltre concedere (o, ove opportuno, incoraggiare altri attori locali a concedere) agli Stati che prestano assistenza e alle organizzazioni umanitarie che prestano assistenza il prioritario accesso alla banda larga, alle frequenze e al satellite da utilizzare per le telecomunicazioni ed il trasferimento dati relativi alle operazioni di soccorso.
3. Gli Stati di provenienza, di transito e quelli colpiti dovrebbero ridurre le barriere legali e amministrative che ostacolano l'esportazione, il transito, l'importazione e riesportazione di medicinali e attrezzature mediche da parte degli Stati che prestano assistenza e delle organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano assistenza, o in loro nome, all'interno delle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale, fin tanto che questo sia conforme alla sicurezza pubblica ed al diritto internazionale. Gli Stati che prestano assistenza e le organizzazioni umanitarie dovrebbero intraprendere ogni ragionevole passo per assicurare la qualità, l'adeguatezza e la sicurezza di tali medicinali e di tali attrezzature ed in particolare:
 - a. Ogni medicinale che essi importano dovrebbe ottenere l'approvazione per l'utilizzo sia nello Stato di provenienza che nello Stato colpito;
 - b. I medicinali che essi utilizzano nelle loro operazioni dovrebbero essere:
 - I. Trasportati e mantenuti in condizioni appropriate al fine di assicurarne la qualità; e
 - II. Protetti da appropriazioni indebite ed abusi.
 - c. Ogni medicinale che essi donano per essere utilizzati da altri all'interno dello Stato colpito dovrebbe:
 - I. Avere una data di scadenza di almeno dodici mesi posteriore alla data di arrivo nel Paese di destinazione, a meno che non siano intercorsi accordi diversi con le autorità riceventi;
 - II. Essere trasportato e mantenuto in condizioni appropriate al fine di assicurarne la qualità fino al momento del raggiungimento dello Stato colpito; e
 - III. Essere appropriatamente etichettato in una lingua comprensibile nello Stato colpito, indicando la Denominazione Comune Internazionale (*International Non Proprietary Name*) o il nome generico, il numero di serie (*Batch Number*), il dosaggio, la forza, il nome della casa produttrice, la quantità presente nel contenitore, le modalità di conservazione e la data di scadenza.

4. Gli Stati di provenienza, di transito e quelli colpiti dovrebbero valutare se i normali requisiti relativi a fumigazione, proibizioni e restrizioni alle importazioni ed esportazioni di cibo da parte degli Stati che prestano assistenza e delle organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano assistenza che operano all'interno delle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale, possano essere modificati o ridotti.

19. Trasporto

1. Gli Stati di provenienza, di transito e quelli colpiti dovrebbero concedere, senza indebiti ritardi, i permessi necessari al passaggio rapido dei veicoli per terra, per mare e per aria, dello Stato che presta assistenza o dell'organizzazione umanitaria eleggibile che presta assistenza, o chi in suo nome, al fine di trasportare i soccorsi o l'assistenza riabilitativa iniziale e, idealmente, dovrebbero rinunciare alle imposte ad essi applicabili.
2. In particolare, i permessi dovrebbero essere concessi per il sorvolo, l'atterraggio ed il decollo di aerei. Tali aerei dovrebbero inoltre essere autorizzati ad operare, su richiesta, all'interno del territorio dello Stato colpito per la fornitura dell'assistenza.
3. Ogni visto di uscita, transito ed ingresso applicabile al personale impegnato nel trasporto di tali veicoli dovrebbe essere tempestivamente concesso

20. Status giuridico nazionale temporaneo

1. Gli Stati colpiti dovrebbero concedere ai pertinenti organi degli Stati che prestano assistenza e delle organizzazioni umanitarie ritenute eleggibili che prestano assistenza, al momento del loro ingresso o, se in un momento successivo, al più presto possibile, almeno un'autorizzazione provvisoria ad operare legittimamente sul loro territorio e per godere, *inter alia*, del diritto di aprire conti bancari, di porre in essere contratti e locazioni, di acquistare e disporre di beni e di instaurare procedimenti legali, allo scopo di provvedere alle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale.
2. Dovrebbe inoltre essere riconosciuto il diritto degli Stati che prestano assistenza e delle organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano assistenza a portare i fondi necessari ed il denaro all'interno e all'esterno del paese attraverso strumenti legali e di ottenere cambi di valuta in relazione alle loro operazioni di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale.
3. Gli Stati colpiti dovrebbero consentire agli Stati che prestano assistenza e alle organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano assistenza di assumere e porre fine legittimamente i contratti con il personale locale.

21. Imposte

Gli Stati colpiti dovrebbero prevedere, a favore degli Stati che prestano assistenza e delle organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano assistenza, esenzioni delle imposte sul valore aggiunto e da altre tasse o imposte direttamente connesse alle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale.

22. Sicurezza

Gli Stati colpiti dovrebbero adottare misure adeguate per affrontare le questioni relative alla sicurezza del personale degli Stati che prestano assistenza e delle organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano assistenza che agiscono nelle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale, nonché alla sicurezza dei locali, dei servizi, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature, dei beni utilizzati in occasione delle loro operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale.

Gli Stati che prestano assistenza e le organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano assistenza, all'interno dei loro programmi ed operazioni, dovrebbero inoltre adottare le misure opportune al fine di mitigare i rischi per la sicurezza.

23. Estensione dell'orario

Gli Stati colpiti dovrebbero sforzarsi di assicurare, ove necessario, che gli uffici statali ed i servizi essenziali alla tempestiva prestazione dei soccorsi siano in funzione anche al di fuori del normale orario di ufficio.

24. Costi

1. I costi relativi alle operazioni di soccorso e di assistenza riabilitativa iniziale, conformi alle presenti Linee guida, dovrebbero normalmente essere imputati in capo allo Stato che presta assistenza o all'organizzazione umanitaria che presta assistenza. In ogni caso, gli Stati che prestano assistenza possono accordarsi in anticipo con gli Stati colpiti per il rimborso di alcuni costi e spese, o per il temporaneo prestito delle attrezzature.
2. Gli Stati colpiti dovrebbero considerare, quando in loro potere ed in quanto possibile con riguardo alle circostanze, la possibilità di fornire alcuni servizi a costi ridotti o gratuiti a favore degli Stati che prestano assistenza e delle organizzazioni umanitarie eleggibili che prestano assistenza, che possono comprendere:
 - a. Trasporto all'interno del Paese, incluso mediante l'utilizzo delle compagnie aeree nazionali;
 - b. Utilizzazione di edifici e terreni per uffici e magazzini; e
 - c. Utilizzazione delle attrezzature per la gestione dei carichi e del supporto logistico.

Risoluzione 4 della 30° Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa – Adozione delle Linee guida per la Facilitazione e Regolamentazione Domestica delle Operazioni Internazionali di Soccorso e Assistenza Riabilitativa Iniziale (Nov. 2007)

Risoluzione 4 della 30° Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa – Adozione delle Linee guida per la Facilitazione e Regolamentazione Domestica delle Operazioni Internazionali di Soccorso e Assistenza Riabilitativa Iniziale (Nov. 2007)

La 30° Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, **preoccupata** per la grave situazione di tutti coloro che necessitano urgentemente di soccorso di emergenza e assistenza riabilitativa a seguito di calamità;

riaffermando che la preoccupazione fondamentale del genere umano e della comunità internazionale in situazioni di disastro è la protezione e il benessere dell'individuo e la salvaguardia dei diritti umani fondamentali, come affermato dalla Dichiarazione dei Principi per il Soccorso Umanitario Internazionale alle Popolazioni Civili nelle Situazioni di Disastro, adottata dalla 21° Conferenza Internazionale della Croce Rossa nel 1969;

ricordando che il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Movimento) considera un diritto fondamentale di tutte le persone, sia offrire sia ricevere assistenza umanitaria, come affermato dalla 26° Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel 1995;

ribadendo che le azioni di soccorso sono un'espressione della solidarietà internazionale e che l'*extending of relief* rafforza le relazioni amichevoli tra i popoli e quindi contribuisce a consolidare la pace nel mondo, come affermato nella risoluzione 18 della 20° Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa del 1965;

rilevando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente evidenziato l'importanza dell'assistenza umanitaria alle persone colpite da disastri, incluse nelle Risoluzioni 46/182 del 1991, 43/131 del 1988 e 57/150 del 2002, e che sia la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 32/56 del 1977 e la Risoluzione 6 della 23° Conferenza Internazionale della Croce Rossa del 1977 hanno adottato una serie di "Misure per Accelerare i Soccorsi d'Emergenza" per facilitare le operazioni internazionali di soccorso;

richiamando gli impegni assunti dalla comunità internazionale nella *Millenium Declaration* del 2000 di intensificare la cooperazione per ridurre il numero e gli effetti dei disastri naturali e causati dall'uomo, e nell'*Hyogo Declaration and Framework for Action* del 2005 per migliorare i quadri nazionali istituzionali e legali e per rafforzare la preparazione ai disastri per migliorare la resilienza e l'efficacia della risposta ai disastri a tutti i livelli;

prendendo atto con apprezzamento della prassi di molti Stati di facilitare le operazioni internazionali di soccorso e l'assistenza riabilitativa quando necessario e la maggiore attenzione e attività della comunità umanitaria internazionale per migliorare il coordinamento e l'efficacia delle operazioni di soccorso e dell'assistenza riabilitativa;

apprezzando i progressi compiuti nella elaborazione ed operatività dell'*International Search and Rescue Advisory Group* con il supporto dell'ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) e li sforzi pionieristici compiuti dalle organizzazioni umanitarie internazionali per sviluppare standard minimi di qualità e *accountability* e meccanismi per il soccorso nei disastri e assistenza riabilitativa, come il Codice di Condotta per il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e per le Organizzazioni non Governative (ONG) Durante le Operazioni di Soccorso in caso di Catastrofe del 1994 e la Carta Umanitaria e Standard Minimi di risposta in caso di Disastri Sfera, come modificato nel 2004;

ricordando l'Obiettivo Finale 2.1.1 della 27° Conferenza Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa del 1999 che invita gli Stati, ove necessario, a includere collegamenti ai sistemi internazionali di risposta ai disastri nei loro piani nazionali di preparazione ai disastri, nonché includere chiari e definiti ruoli e responsabilità per le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, compresa la rappresentanza nelle appropriate politiche nazionali e organismi di coordinamento;

ricordando inoltre l'obiettivo Finale 3.2. della 28° Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa del 2003 e la sua determinazione che una migliore consapevolezza, chiarificazione, applicazione e sviluppo di leggi, norme e principi applicabili alla risposta internazionale ai disastri contribuirà a facilitare e migliorare il coordinamento, la tempestività, la qualità e l'*accountability* delle attività di risposta internazionale ai disastri e può quindi dare un importante contributo alla tutela della dignità umana in situazioni di disastro;

prendendo atto delle conclusioni della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Federazione Internazionale), come espresso nel documento di *background* per la Conferenza (30IC/07/9.1) che il quadro delle leggi e degli standard internazionali sulle operazioni internazionali di soccorso e riabilitazione rimane dispersivo e sotto utilizzato, che vi è spesso una mancanza di armonizzazione tra le leggi nazionali e gli standard internazionali, e che le barriere giuridiche per un'efficace operazione internazionale di soccorso e assistenza riabilitativa ancora persistono;

riconoscendo che il crescente numero e diversità degli attori internazionali coinvolti nelle operazioni di soccorso e di riabilitazione ha portato importanti opportunità ma anche alcune sfide nell'assistere persone in stato di necessità in modo efficace e nell'assicurare la complementarietà delle operazioni internazionali di soccorso e assistenza riabilitativa con gli sforzi e meccanismi nazionali di risposta;

riconoscendo il diritto alla sovranità degli Stati colpiti a cercare, accettare, coordinare, disciplinare e monitorare le operazioni di soccorso e l'assistenza riabilitativa forniti da altri attori nei loro territori;

considerando il ruolo cruciale del diritto e delle politiche interne in tale senso, che dovrebbero essere ulteriormente sviluppate in linea con le più rilevanti norme e principi del diritto internazionale; ;

1. **adotta** le Linee guida per la Facilitazione e Regolamentazione Domestica delle Operazioni Internazionali di Soccorso e di Assistenza Riabilitativa Iniziale;
2. **incoraggia** gli Stati ad avvalersi delle Linee guida per rafforzare i loro quadri nazionali normativi, politici e istituzionali, nonché durante lo sviluppo, se opportuno, di accordi bilaterali e regionali per l'assistenza in caso di disastro, fermo restando che le Linee guida non costituiscono obbligo giuridico vincolante;
3. **sottolinea** che per quanto riguarda le attività di soccorso in caso di disastro e di riabilitazione della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le Linee guida saranno lette conformemente alle stabilite regole, principi e pratiche del Movimento, incluso lo Statuto del Movimento, come modificato nel 1995 e nel 2006, i Principi e le regole delle operazioni di soccorso in caso di disastro della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, come modificate nel 1995, l'Accordo di Siviglia sull'Organizzazione delle Attività Internazionali delle Componenti del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa del 1997, e le Misure Supplementari per Rafforzare l'Attuazione dell'Accordo di Siviglia del 2005, e non pregiudica eventuali disposizioni giuridiche esistenti tra i singoli componenti del Movimento e gli Stati interessati;
4. **invita** gli Stati, la Federazione Internazionale e le Società Nazionali a portare tali Linee guida a conoscenza delle organizzazioni internazionali e regionali, inter-governative e non governative che si occupano di operazioni di soccorso in caso di disastri e assistenza riabilitativa;
5. **invita** la Federazione Internazionale e le Società Nazionali, in stretta collaborazione con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali e regionali, a:
 - I. Diffondere e sostenere l'utilizzo delle Linee guida nel rafforzamento dei quadri nazionali giuridici, politici e istituzionale per la risposta ai disastri;
 - II. Promuovere la diffusione delle Linee guida in tutte le pertinenti iniziative esistenti di sviluppo giuridico, di *disaster management* e di riduzione del rischio, in particolare il rafforzamento del sistema *International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)* e le sue piattaforme regionali per la riduzione dei rischi di catastrofe, e
 - III. Continuare i loro sforzi nella ricerca e sensibilizzazione e lo sviluppo di strumenti e modelli per il miglioramento della preparazione legale ai disastri;
6. **invita** la Federazione Internazionale, in consultazione con le Società Nazionali, a presentare una relazione sullo stato di implementazione della presente risoluzione alla 31° Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.



Donatori del programma IDRL 2008-2009

(al 1 luglio 2008)

Governi



Società Nazionali



Altri Donatori



I Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Umanità

Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nato dall'intento di portare assistenza senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e alleviare in ogni circostanza la sofferenza degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli.

Imparzialità

Non fa nessuna discriminazione di nazionalità, razza, religione, condizione sociale né credo politico. Si dedica unicamente a soccorrere gli individui in base alle loro sofferenze, guidata solo dalle necessità e dando priorità ai casi più urgenti.

Neutralità

Con lo scopo di conservare la fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal prendere parte nelle ostilità e, in ogni tempo, nelle controversie di carattere politico, razziale, religioso e ideologico.

Indipendenza

Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, ausiliarie dei poteri pubblici nelle loro attività umanitarie, e sottomesse alle leggi dei rispettivi paesi, devono, ciò nonostante, conservare un'autonomia che permetta loro di operare sempre in accordo con i principi del Movimento.

Servizio Volontario

E' un movimento di soccorso volontario e di carattere disinteressato.

Unità

In ogni Paese può esistere solo una Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ch deve essere accessibile a tutti ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio.

Neutralità

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, all'interno del quale tutte le Società hanno gli stessi diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente, è universale.



La Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa promuove le attività umanitarie delle Società Nazionali tra le persone vulnerabili.

Coordinando le operazioni internazionali di soccorso in caso di disastro e incoraggiando il supporto allo sviluppo, cerca di prevenire ed alleviare le sofferenze umane.

La Federazione Internazionale, le Società Nazionali e Il Comitato Internazionale di Croce Rossa insieme costituiscono il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.